



**UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
PROCEDURE ELETTORALI

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" ed in particolare l'art. 19, comma 2, lett. c), d) ed e., nonché il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 925 del 28 dicembre 2021 e modificato con D.R. n. 798 del 16 luglio 2024;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 157 del 03/03/2026 di indizione delle elezioni per la costituzione dell'elettorato attivo ai fini dell'elezione del Rettore per il mandato 1° novembre 2026 – 31 ottobre 2032;

CONSIDERATO che la presente procedura elettorale, finalizzata alla costituzione dell'elettorato attivo ai fini dell'elezione del Rettore per il mandato 1° novembre 2026 – 31 ottobre 2032, non è specificamente disciplinata da norme statutarie o regolamentari, e che, pertanto, il Rettore, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, provvede a definire criteri oggettivi e predeterminati per la gestione delle situazioni di parità di voti tra soggetti dell'elettorato passivo rilevanti ai fini dell'individuazione degli eletti;

RITENUTO che il criterio dell'età anagrafica, quale elemento oggettivo, certo e immediatamente verificabile, è comunemente utilizzato quale criterio residuale nelle procedure elettorali per la risoluzione delle situazioni di parità di voti, risultando diffusamente adottato, anche a livello nazionale, al fine di assicurare la definizione dell'esito mediante regole predeterminate e non discrezionali;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ateneo e in assenza di una specifica previsione normativa, la scelta di attribuire preferenza al soggetto di minore età anagrafica si configura come criterio legittimo e ragionevole, coerente con esigenze di rinnovamento e rappresentatività delle rappresentanze eligende, in quanto consente di promuovere il ricambio generazionale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza, e costituisce regola residuale oggettiva, neutrale e predeterminata, conforme al principio di razionalità e alla tutela della neutralità procedimentale nell'individuazione degli eletti;

RITENUTO pertanto, opportuno stabilire criteri uniformi per la gestione delle suddette situazioni di parità ai fini dell'individuazione dei soggetti da includere tra le rappresentanze eligende.

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART.1 – All'esito delle operazioni di scrutinio, in caso di parità di voti tra due o più soggetti appartenenti all'elettorato passivo, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti da includere tra le rappresentanze eligende, determinate nel numero previsto dal Decreto Rettorale n. 157 del 03/03/2026, si applica il criterio dell'età anagrafica, declinato secondo la preferenza per il soggetto di età inferiore.

ART.2 – I soggetti proclamati eletti, anche se non preventivamente presentatisi come candidati, sono tenuti a far pervenire formale dichiarazione di accettazione entro tre giorni dalla proclamazione. In caso di mancata accettazione entro il termine stabilito,

si procede alle conseguenti determinazioni sulla base dei voti riportati e, in presenza di parità rilevante, secondo il criterio di cui all'art. 1 del presente decreto.

ART.3 – Le presenti disposizioni integrano e completano il D.R. n. 157 del 03/03/2026 limitatamente alla disciplina delle situazioni di parità di voti rilevanti ai fini dell'individuazione delle rappresentanze eligende.

ART.4 – Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alle procedure elettorali.

ART.5 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Decreto si rinvia alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Elettorale di Ateneo e del D.R. n. 157 del 03/03/2026.

IL RETTORE

PROF. ROBERTO TOTTOLI

(f.to digitalmente ex art. 24, D. Lgs. 82/05)